



COMUNE DI PRAY

Settore Affari Generali

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE E DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 1° MARZO 2020 – 31 MARZO 2022

CIG Z8F2BD0271

DISCIPLINARE SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente disciplina l'appalto del servizio di pulizia completa con fornitura di materiali ed impiego di macchinari, mezzi d'opera e attrezzi dei locali meglio elencati al successivo art. 3.

Il servizio di pulizia si riferisce a tutti i locali, servizi, scale, accessi, davanzali, terrazzini e quant'altro di pertinenza degli uffici ed immobili comunali, nonché ai relativi arredi ed attrezzature.

La destinazione delle aree indicate nel presente disciplinare e la loro ripartizione per tipologia di locale sono da ritenersi non strettamente determinanti al fine della presentazione dell'offerta per il servizio in appalto. Pertanto, le relative offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) ed alla globalità delle prestazioni indicate.

Per l'acquisizione del servizio di cui trattasi ci si avverrà della procedura telematica di acquisto tramite confronto concorrenziale e "richiesta di offerta" RDO nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.)

Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l'aggiudicatario, sono quelle di cui al presente documento, mentre per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla

documentazione del bando di abilitazione CONSIP – servizi di pulizia ed igiene ambientale, per l’abilitazione dei fornitori di servizi per la partecipazione al Mercato Elettronico (Me.P.A.) per la fornitura dei servizi di pulizia degli immobili (in particolare Condizioni Generali di Contratto e capitolato Tecnico).

Art. 2 – Durata e importo del contratto

Il contratto avrà la durata per il periodo 01 marzo 2020 al 31 marzo 2022.

Alla scadenza contrattuale l’esecutore è tenuto, nelle more dell’espletamento della nuova procedura d’appalto alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dal committente, sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario.

L’importo annuale posto a base d’asta è di presunti **€ 23.000,00** (diconsi Euro ventitremila) I.V.A. esclusa così suddiviso:

€ 18.000,00 IVA esclusa per lo svolgimento delle prestazioni del servizio

€ 500,00 IVA esclusa per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta

L’importo si intende onnicomprensivo di ogni onere posto a carico dell’impresa appaltatrice.

Art. 3 – Elenco e descrizione degli edifici

I locali oggetto del presente appalto sono i seguenti:

Edificio	Frequenza
Palazzo comunale – Uffici Comunali	n. 2 volte a settimana
Bagni mercato coperto	n. 1 volta a settimana per un totale di n. 8 ore complessive max a settimana
Salone Polivalente	Su richiesta - indicativamente 3 volte/anno
Sala Convegni (Pro Loco)	Su richiesta – indicativamente n. 1 volta/anno

E’ a carico dei concorrenti, a loro esclusivo rischio e responsabilità, l’onere di verificare, con apposito sopralluogo da effettuarsi previo accordo con il committente, le superfici, la tipologia dei rivestimenti, le strutture, gli infissi ed ogni altro elemento che possa incidere sull’offerta sia in ordine al tempo da dedicare alle imprese di pulizia, sia in ordine ai detersivi più idonei ed alle attrezzature necessarie.

Art. 4 - Prestazioni obbligatorie e modalità di esecuzione

Sono richieste prestazioni a cadenza come di seguito meglio specificate. Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente disciplinare, oltre che in eventuali prescrizioni verbali o scritte impartite dal Committente.

Il servizio comprende la fornitura della manodopera, dei materiali e prodotti di pulizia compresi gli involucri per rifiuti, i macchinari e tutte le attrezzature occorrenti per l’esecuzione del lavoro a

regola d'arte nonché la fornitura dei materiali di consumo per i servizi igienici (carta igienica, sapone per le mani, carta asciugamani).

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed impiegati tutti i prodotti e le attrezzature necessarie ad impedire la liberazione di polvere negli ambienti ed, in particolare, si eviterà l'utilizzo di scope e tecniche di pulizia a secco, privilegiando l'utilizzo di aspirapolvere filtranti, pulizie ad umido e panni per pulizie idonei a trattenere elettrostaticamente la polvere. Aspirapolvere, battitappeto, spazzole elettriche e simili attrezzature dovranno essere sempre muniti di dispositivo di aspirazione e filtrazione. La spazzatura a secco dovrà essere di norma limitata alla raccolta di materiali grossolani. Dopo l'uso, tutto il materiale deve essere accuratamente lavato, asciugato e riposto.

L'appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo la regolamentazione e le condizioni vigenti durante il contratto; attualmente è prevista la differenziazione tra umido, carta, vetro, plastica e rifiuti indifferenziati con conferimento dei rifiuti in appositi contenitori e loro esibizione sul ciglio della strada per il passaggio di raccolta e successivo ritiro dei contenitori presso le sedi il giorno successivo alla raccolta.

L'appaltatore dovrà quindi provvedere allo sgombero dei rifiuti derivante dallo svuotamento dei cestini/contenitori presenti presso le varie sedi la cui differenziazione di tipologia di rifiuto è già operata da parte del personale delle strutture, e a mezzo di raccolta in appositi sacchi, al solo conferimento degli stessi nei punti di raccolta individuati presso i singoli immobili per le incombenze di cui al precedente capoverso.

Resta a carico del Comune la fornitura di acqua e di energia elettrica nei limiti dell'occorrente.

L'affidatario si assume la completa responsabilità della custodia delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro depositato e del loro uso. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni o furti degli stessi. Ogni cura deve essere osservata per tale custodia, con particolare attenzione ai materiali infiammabili, tossici o corrosivi, e lo stoccaggio deve rispettare i limiti quantitativi fissati dalla vigente normativa. L'affidatario deve depositare presso l'ufficio comunale competente copia delle schede tecniche informative, redatte in lingua italiana, delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e dei prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio.

In esecuzione al Decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 2012 vanno garantiti i seguenti "Criteri ambientali minimi":

A) Specifiche tecniche:

1. I prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari) dovranno essere conformi a quanto riportato al capitolo 6, punto 6.1, specifiche tecniche di cui al Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012;
2. I prodotti disinfettanti dovranno essere autorizzati dal Ministero della Salute ed essere conformi ai "criteri ambientali minimi" individuati al 6, punto 6.2 specifiche tecniche di cui al Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012;
3. I prodotti utilizzati per le pulizie periodiche o straordinari, tipo cere, deceranti, decappanti, smacchiatori di inchiostro, pennarelli, ecc., nonché i prodotti classificati superconcentrati, dovranno essere conformi al regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai "criteri ambientali minimi" individuati al 6, punto 6.2 "specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati";

B) Clausole contrattuali:

1. Vanno rispettati i divieti contenuti nei "Criteri Ambientali Minimi" riportati al Capitolo 5.5, punto 5.5.1 e 5.5.2 del Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012;

2. La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lg 81/08 e che nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs, siano trattati anche gli argomenti indicati al Capitolo 5.5, punto 5.5.3 del Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012;
3. L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza ai sensi del Capitolo 5.5, punto 5.5.5. (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) del Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012 durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzato. La relazione deve essere accompagnata da prove documentali, su richiesta.

L'appaltatore dovrà utilizzare, nell'espletamento del servizio, macchine ed attrezzature di sua proprietà e/o disponibilità e prima dell'inizio del servizio dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e macchinari che impiegherà e che ha già indicato nel progetto tecnico.

Gli attrezzi e le macchine impiegati dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato ed inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche.

Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature.

A tutte le macchine ed attrezzature, utilizzate dalla ditta aggiudicataria per lo svolgimento del servizio, dovrà essere applicata una targhetta od un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore stesso.

I lavori dovranno essere eseguiti accuratamente ed a perfetta regola d'arte al fine di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le tinteggiature, i mobili, i vetri, le cornici, le macchine elettriche ed elettroniche da ufficio, le attrezzature e tutti gli altri oggetti esistenti nei locali. La valutazione in proposito è riservata a giudizio insindacabile del Comune.

Il servizio deve essere eseguito in orario compatibile con le attività svolte nelle strutture interessate, concordando gli orari d'intervento con il Responsabile del procedimento del Servizio Amministrativo.

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell'aggiudicatario

Il Committente si riserva la facoltà, in relazione a mutate esigenze organizzative o per diverso utilizzo degli spazi e dei locali, di aumentare o diminuire le superfici oggetto dell'affidamento così come di modificare la frequenza degli interventi; in tal caso il canone del servizio sarà proporzionalmente ricalcolato.

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all'affidatario eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel presente atto; l'affidatario è tenuto ad eseguire i suddetti servizi alle stesse condizioni economiche del contratto principale, nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale. Ove l'ammontare delle prestazioni aggiuntive dovesse superare la soglia del quinto, resta in facoltà dell'affidatario aderire alla richiesta alle medesime condizioni del contratto principale.

L'affidatario si impegna ad eseguire le eventuali prestazioni aggiuntive di cui ai precedenti commi adeguando alle necessità operative tanto le forze di lavoro che le attrezzature ed i materiali necessari.

Art. 6 – Osservanza delle norme previdenziali e dei contratti collettivi

L'affidatario è tenuto, senza diritto ad alcun speciale compenso, all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro e in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materiale nel corso dell'appalto restando fin d'ora il Committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

L'affidatario è pertanto obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché a corrispondere i dovuti contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi.

I suddetti vincoli vincolano l'affidatario anche nel caso in cui non sia aderente alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Collettivo di Settore o receda da esse.

Art. 7 – Prescrizioni in materia di salute e sicurezza e documento di valutazione dei rischi

L'affidatario è obbligato al rispetto delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della sicurezza e igiene del lavoro.

L'affidatario deve dotare ogni operatore di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Ogni operatore dovrà essere, altresì, essere dotato di un cartellino di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore ed il nominativo della Ditta.

Le mansioni oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dall'esecutore nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Nell'esecuzione del servizio l'affidatario curerà che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

Allegato al presente disciplinare viene fornito Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), che l'affidatario è tenuto a incrementare con le parti di propria competenza; il DUVRI completo dovrà essere trasmesso al Committente entro e non oltre la data di stipula del contratto.

Art. 8 – Rapporti fra le parti

Nell'espletamento dei servizi l'esecutore dovrà tenere contatti con il Servizio Amministrativo Comunale, nella persona del Responsabile del Servizio Sig.ra Velatta Mirella – tel 015767035 – interno 3 – posta elettronica: pray@ptb.provincia.biella.it, attenendosi alle disposizioni ed agli accordi stabiliti.

L'affidatario è tenuto a individuare un responsabile tecnico del servizio, i cui recapiti telefonici sono comunicati al Committente entro e non oltre la data di stipula del contratto, nonché a mettere a disposizione del Comune un indirizzo di posta elettronica cui indirizzare eventuali segnalazioni di disservizio o richieste particolari, a cui l'affidatario si impegna a dar riscontro entro il giorno lavorativo seguente.

L'esecutore, prima dell'avvio del servizio, dovrà comunicare al Comune l'elenco nominativo degli addetti al servizio, con indicazione delle relative qualifiche. Tale elenco dovrà essere aggiornato nel caso di variazioni del personale impegnato durante la vigenza del contratto.

Art. 9 – Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 101 del 10/08/2018 in materia di protezione dei dati l'affidatario è tenuto, per sé e per il proprio personale impiegato nei servizi, all'assoluta riservatezza e non divulgazione dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio.

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per la stipula del contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pray.

Art. 10 - Divieto di cessione o subappalto

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Non è consentito il subappalto totale del servizio. Il subappalto parziale, oltre ad essere dichiarato in sede di offerta, deve essere necessariamente autorizzato dal Committente prima dell'inizio del servizio. In caso di inadempienza si procederà alla immediata risoluzione del contratto. Il Committente in questo caso incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni per le spese ad esso causate, salvo maggiori danni accertati.

Art. 11 – Compenso e revisione prezzi

Per l'espletamento del servizio di pulizia l'Amministrazione corrisponderà all'impresa appaltatrice l'importo risultante dal verbale di aggiudicazione,

Il corrispettivo per l'appalto sarà versato dal Comune all'impresa appaltatrice mediante mandati di pagamento mensili esigibili presso il Tesoriere Comunale, con emissione dei relativi titoli di spesa a 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, sempre che le stesse siano state riconosciute regolari ed al netto dei tempi per l'ottenimento di D.U.R.C. regolare da parte del Comune.

La revisione prezzi non sarà ammessa.

Il prezzo non subirà variazioni, per tutta la durata dell'appalto, ad eccezione della revisione periodica, in base all'aumento del "costo della vita", rilevato dall'ISTAT, riguardante l'anno solare precedente. Tale prezzo verrà adeguato a partire dal secondo anno dall'inizio di ciascun anno scolastico.

Una valutazione "negativa" della qualità del servizio di pulizie, comporterà la sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione e l'applicazione delle penalità di cui all'art. 16, fatti salvi i casi di recesso e risoluzione per inadempimento di cui all'art. 17.

L'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

L'esecuzione delle eventuali pulizie straordinarie sarà fatturata a parte.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari. L'affidatario è tenuto:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
- b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010;
- d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- e) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Nel caso in cui si verifiche in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione all'affidatario tramite posta elettronica certificata.

Art. 13 – Responsabilità ed assicurazione

L'affidatario è responsabile, penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidato, sia nel corso del medesimo che dopo la sua ultimazione ovvero nel caso di mancato o tardivo espletamento degli interventi previsti.

Ogni responsabilità per danni che derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, si intenderanno senza riserve od

eccezioni a totale carico dell'affidatari, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

A tale scopo l'affidatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni inerenti il servizio per un massimale non inferiore ad euro 500.000,00 per sinistro, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune. Copia della polizza dovrà essere prodotta al Comune entro e non oltre la data di stipula del contratto.

Per i danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate; in difetto vi provvederà il Comune addebitandone il costo all'affidatario.

Art. 14 – Stipula del contratto

Le condizioni offerte dall'affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del disciplinare da parte dell'affidatario equivalgono a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente disciplinare
- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento.

Art. 15 – Inadempimenti e Penalità

Fatti salvi i casi di gravi e ripetute inadempienze che determino la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del C.C. e del successivo articolo 18 del presente disciplinare, per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, comunque accertati, l'Amministrazione Appaltante ha facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore penali pecuniarie, comprese tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, commisurate secondo la gravità dell'inadempimento. La misura delle penali è stabilita dall'Amministrazione Appaltante, a suo giudizio insindacabile.

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'impresa a norma di legge, di regolamento, o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto all'Impresa, che dovrà far prevenire entro 10 giorni solari dal ricevimento della predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà le penali previste, da detrarsi direttamente all'Impresa appaltatrice dal corrispettivo mensile (prima fattura utile) o dalla cauzione definitiva.

Nel caso di inadempimenti successivi alla prima contestazione, il Comune si riserva la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione delle prestazioni contestate all'impresa appaltatrice, nonché di rivalersi su quest'ultima per il rimborso della relativa spesa.

Fatta salva la previsione generale di cui al primo periodo del presente articolo, si riepilogano a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie di applicazione delle penali:

- 1) *inadempimenti risultanti dal verbale di contestazione*: per le inadempienze riscontrate a seguito della procedura di controllo di cui al precedente art. 15 è facoltà dell'Amministrazione applicare una penale, a seconda della gravità dell'infrazione, da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 500,00 per ciascuna contestazione; in particolare, per le contestazioni riguardanti le prestazioni di pulizia svolte nell'ambito dell'edificio del "Baby Parking e Micro Nido" viene applicata la sanzione massima di € 500,00;
- 2) *pulizie giornaliere/periodiche*: nel caso di mancata effettuazione, di mancato rispetto delle frequenze, di immotivato ritardo sulla programmazione relativamente alle prestazioni di cui al presente punto l'Amministrazione ha la facoltà di applicare una penale da un minimo di € 100,00. ad un massimo di € 200,00;
- 3) *personale*: nel caso in cui nel corso del contratto l'impresa utilizzi personale assunto non regolarmente verrà applicata la sanzione di € 500,00 per ogni persona non in regola;
- 4) *normativa sulla sicurezza del personale*: nel caso di mancata osservanza della normativa in questione si applicherà una penale da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 500,00.

Art. 16 – Rinuncia al contratto da parte dell'affidatario

Qualora l'affidatario rinunci al contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, il Committente si riserva di trattenere a titolo di penale l'intero deposito cauzionale, ed inoltre di addebitare all'affidatario le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.

Art. 17 – Recesso e risoluzione del contratto

Il Committente può recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell'attività da parte dell'affidatario.

Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dal Committente qualora l'affidatario ometta di prestare servizio per un'intera settimana ovvero si renda responsabile di omissioni totali del servizio di durata inferiore alla settimana ripetute per tre volte nel corso dell'appalto.

Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento provvedere alla risoluzione del contratto.

In relazione al disposto dell'art. 1456 del Codice Civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata del servizio;
- d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione del servizio. In tale ultimo caso l'affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'Amministrazione appaltante notificherà all'affidatario l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.

Nel caso di risoluzione l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18– Personale – Tutela dei lavoratori

L'Impresa affidataria si impegna a rispettare il C.C.N.L. applicabile al settore di appartenenza e gli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, fermo restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).

L'Impresa aggiudicataria si impegna al tempestivo confronto con le organizzazioni sindacali al fine di garantire la riassunzione dei lavoratori già occupati nel servizio oggetto del presente disciplinare, tenuto conto delle caratteristiche del servizio medesimo, fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L. in materia. Per le cooperative è fatta salva la priorità dell'impiego dei propri soci lavoratori facenti parte della compagine sociale, quale risulta 30 giorni prima della partecipazione alla gara.

La Società aggiudicataria, inoltre, è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente dell'appaltatore per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.

Ai sensi del D.P.C.M. n. 117/1999, ora art. 286 "Servizi di pulizia" del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, alle imprese offerenti sarà richiesta, la specificazione analitica degli elementi costitutivi dell'offerta presentata, da cui deve emergere anche il costo del lavoro determinato in relazione al numero degli addetti previsti (suddivisi per livello) ed alle ore di lavoro distintamente previste per ciascun livello.

Si rileva, inoltre, che il Comune, ai sensi dell'art. 86, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2006, è tenuto a valutare che il valore economico dell'offerta presentata dai concorrenti sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio.

La società aggiudicataria a prescindere dalla sua configurazione giuridica è invitata a rilevare alle proprie dipendenze il personale attualmente applicato nell'espletamento del servizio in corso.

Art. 19 – Personale – Norme di sicurezza

L'impresa appaltatrice è tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure *necessarie per* tutelare la *sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere* attenendosi a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

E' obbligo e responsabilità dell'impresa adottare, nell'esecuzione del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte del Comune, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori, dei dipendenti comunali e dei terzi, nel pieno rispetto dei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa e di quanto previsto dal D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze) appositamente predisposto dal Datore di lavoro Committente (art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.mi.), D.U.V.R.I. che costituirà allegato essenziale del contratto d'appalto (allegato A del presente disciplinare).

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà completare il D.U.V.R.I. per la parte di sua competenza (a tal fine è assegnato un termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione) e successivamente il Datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria dovrà cooperare con il Datore di lavoro Committente allo scopo di individuare tutti i rischi specifici ed interferenti, che verranno poi riportati in appositi verbali di "cooperazione e coordinamento".

L'impresa si impegna, inoltre, ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di pulizia i propri dipendenti, obbligandosi anche a vigilare continuamente sui locali oggetto dei lavori, in modo da individuare eventuali ulteriori rischi specifici ed adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio ed evento dannoso.

L'impresa dovrà dotare il personale di indumenti appositi e dispositivi di protezione individuale (DPI) atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

E' obbligo per l'appaltatore elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi o, ove ricorra il caso, presentare autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, comunicando al Comune ogni eventuale aggiornamento.

L'Amministrazione comunale provvederà, inoltre, a controllare il rispetto da parte dell'impresa dei seguenti adempimenti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008:

- a) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- b) nomina del medico competente;
- c) nomina degli Addetti antincendio e degli Addetti pronto soccorso;
- d) adeguata e documentata informazione e formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 20 – Personale – Organizzazione e modalità operative

L'impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci, con espresso divieto del subappalto non previamente autorizzato dall'Amministrazione in forza dei requisiti previsti dalla legge.

La Ditta dovrà disporre di personale per le sostituzioni immediate di altro personale assente per ferie, malattie ed aspettative.

Il personale di servizio dovrà essere:

- idoneo a svolgere tali prestazioni;
- di provata capacità, onestà e moralità;
- in possesso di una divisa idonea alla mansione svolta e costantemente mantenuta in condizioni decorose, da indossare obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio;
- in possesso di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008) da esibire obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio;
- in possesso del certificato medico di idoneità fisica alla mansione;
- in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge;
- sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- debitamente ed adeguatamente formato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui va ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il personale in servizio dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze dei quali sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio; dovrà essere, inoltre, di gradimento dell'Amministrazione comunale, la quale si riserva la facoltà insindacabile di richiederne la sostituzione.

L'impresa appaltatrice, entro 30 gg. dall'assunzione del servizio di pulizia e, immediatamente, qualora vi siano variazioni, dovrà trasmettere al Comune di Pray - Servizio Affari Generali - l'elenco del personale (indicando per ogni lavoratore il livello, il numero di matricola e gli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, nonché l'evidenza dell'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 13) comunque impiegato nei servizi di pulizia (giornaliera, periodica e straordinaria) con l'indicazione degli orari assegnati ad ogni singola unità lavorativa; dovrà inoltre fornire il nominativo di un/una Responsabile/Referente abilitato ad assumere ogni e qualsiasi provvedimento per il rispetto degli obblighi contrattuali e di disciplinare al/alla quale l'Ente Appaltante potrà rivolgersi in qualsiasi momento per reclami e proposte.

Il Responsabile/Referente dovrà essere reperibile per 8 ore al giorno nell'arco temporale 8 - 18 dal lunedì al sabato; a tale proposito dovranno essere forniti il numero di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica.

Al termine del servizio, tutti gli addetti alla pulizia dovranno lasciare immediatamente i locali. Essi non dovranno spostare fascicoli, carte, disegni ed altra documentazione, né dovranno aprire cassetti ed armadi.

Dovrà, inoltre, essere rispettato assolutamente il divieto di fumo.

Nell'esecuzione del servizio il personale addetto dovrà assicurare lo spegnimento degli impianti illuminanti dei locali, vani e spazi comuni che, di volta in volta, non sono direttamente interessati dal servizio di pulizia e dovrà provvedere alla chiusura delle finestre.

Ogni addetto alle pulizie dovrà provvedere al termine del servizio alla chiusura degli accessi verificando l'assenza di personale nei locali.

In caso di sciopero od altra manifestazione che determini improvvisa o insostituibile carenza al personale, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza da definirsi in accordo con l'Amministrazione, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi minimi indispensabili.

Il Comune, salvo diverse disposizioni, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e comunicazioni inerenti le attività del presente appalto attraverso il proprio Servizio Affari Generali.

Art. 21 – Controllo sull'esecuzione delle prestazioni

Il controllo delle prestazioni compete innanzitutto al Responsabile Comunale del Contratto (Responsabile del Servizio Affari Generali o suo delegato) ed ai Responsabili di Servizio c.d. "*responsabili di struttura*" o loro delegati, dei vari immobili comunali oggetto del presente servizio, i quali daranno comunicazione di eventuali disservizi ed inadempienze rispetto alle previsioni contenute nel presente disciplinare.

L'Amministrazione potrà verificare le prestazioni oggetto del presente appalto a mezzo di propri incaricati (personale tecnico e/o appositi ispettori):

- a) sotto il profilo dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente disciplinare;
- b) sotto il profilo della qualità del servizio erogato;

A tal fine è onere dell'impresa appaltatrice garantire la collaborazione nella predetta attività di verifica;

L'Impresa appaltatrice, da parte sua, si impegna a porre in essere un sistema di autocontrollo qualitativo per garantire la conformità del servizio alle prestazioni richieste e a trasmettere i dati relativi.

Art. 22 – Criterio di aggiudicazione

Il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso rispetto all'importo posto a base di gara ai sensi comma 9-bis aggiunto all'articolo 36 del codice 50/2016, dall'articolo 1, comma 20, lettera h, punto 6 della legge 55/2019.

Art. 23 - Controversie e foro competente

Ogni controversia che dovesse insorgere fra il Comune e l'Impresa appaltatrice in ordine all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto, non definita in via amministrativa, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria.

Il Foro competente è quello di Vercelli.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni di Legge comunitaria, statale e provinciale in materia, all'art. 1667 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili con le suddette disposizioni e, in via residue, alle consuetudini locali in termini di nuove norme, nonché di coordinamento delle stesse.

Art. 25 – Norme generali

La ditta si considera, all'atto dell'assunzione del servizio chiesto, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità di svolgimento degli stessi. Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento a tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile.

Art. 26 – Riferimenti criteri ambientali

Le principali norme ambientali che disciplinano i prodotti/servizi oggetto dell'appalto sono:

- Regolamento (EU) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 recante modifica, ai fini dell'adeguamento del progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CEE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento del progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548 CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detersivi e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009 n. 21 di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004;
- D.Lgs 28 luglio 2008 n. 145 Attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio, etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- D.Lgs 14 marzo 2003 n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.